

## VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

Ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.L. n. 18 del 17/3/2020

Il giorno 9 aprile 2020, in videoconferenza sono presenti:

- **Giunti al Punto S.p.a.** rappresentata da Martino Montanarini in qualità di Amministratore Delegato;
- **FILCAM-CGIL Nazionale:** Sig. Emanuele Ferretti in qualità di Funzionario Nazionale;
- **FISASCAT-CISL Nazionale:** Sig.ra Elena Vanelli in qualità di Funzionario Nazionale;
- **UILTUCS Nazionale:** Sig. Stefano Franzoni in qualità di Segretario Nazionale.

Le Parti, riunitesi al fine di discutere in merito al trattamento di integrazione salariale in deroga, come da informativa e richiesta di esame congiunto del 1° aprile 2020, si danno atto che l'esame congiunto ed il presente verbale vengono effettuati e redatti in via telematica, così come previsto dall'art. 22, comma 1 del D.L. n. 18 del 17/3/2020, stanti le misure restrittive previste dal D.P.C.M. 11/3/2020.

### Premesso che:

- a) L'Azienda è una Società attiva, con sede legale in Milano via Pirelli n. 30;
- b) L'Azienda non rientra per settore, tipologia e inquadramento previdenziale nell'ambito di applicazione del Titolo I, Capo II - Integrazione Salariali Ordinarie del D.lgs. 148/2015; pertanto per essa non trovano *"applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni normative in materia di sospensione e riduzione dell'orario in costanza di rapporto di lavoro"*
- c) L'Azienda, con riferimento alla matricola INPS di cui alla lettera "a)" del presente verbale, ha in forza, alla data odierna, una complessiva forza lavoro di n. 652 dipendenti (di cui n. 2 dirigenti, n. 6 quadri e n. 644 impiegati), già in forza alla data del 23/2/2020;
- d) L'Azienda, con riferimento alla matricola INPS di cui alla lettera "a" del presente verbale, applica a tutto il personale in servizio il CCNL Commercio e Terziario - Confcommercio.
- e) L'Azienda, con riferimento alla matricola INPS di cui alla lettera "a" del presente verbale, è necessitata alla richiesta di trattamento di integrazione salariale in deroga a causa di un pregiudizio non imputabile alla società stessa né ai lavoratori, ma strettamente riconducibile all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ex art. 22 del D.L. n. 18 del 17/3/2020;
- f) L'Azienda, con riferimento alla matricola INPS di cui alla lettera "a" del presente verbale, ha unità produttive dislocate su tutto il territorio nazionale (come da allegato 1) e in più di 5 Regioni;
- g) L'Azienda con comunicazione indirizzata alle segreterie nazionali delle OO.SS. firmatarie del CCNL applicato, effettuata in data 1° aprile 2020, ha avviato la procedura di informativa, consultazione sindacale e richiesta esame congiunto ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga ai sensi dell'art. 22 del D.L. 18/2020 che qui si richiama integralmente e ad ogni effetto di legge;

**tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono quanto segue:**

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo e si intendono qui tutte richiamate.



2. La Società Giunti al Punto S.p.a., nel corso della call conference odierna, dopo aver ampiamente illustrato alle OO.SS. presenti la contingente situazione aziendale, ha rappresentato come, in conseguenza delle importanti misure restrittive adottate dal Governo italiano per gestire e contenere l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (D.L. 23/2/2020, D.P.C.M. 1/3/2020, D.P.C.M. 4/3/2020, D.P.V.M. 8/3/2020, D.P.C.M. 11/3/2020), si sia registrata inizialmente una repentina riduzione delle attività commerciali, successivamente interrotte integralmente a causa della chiusura di tutti i punti vendita dislocati sul territorio nazionale a partire dalla data del 12 marzo 2020 per disposizioni della pubblica autorità.
3. Le Parti si danno atto che per tutto il periodo di sospensione/riduzione dell'attività non sussistono allo stato alternative occupazionali per il personale oggetto del presente accordo.
4. In considerazione di quanto su illustrato in accordo con le OO.SS. presenti, la Società Giunti al Punto S.p.a. richiederà per il proprio personale in forza, l'intervento del trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga ai sensi dell'art. 22 del D.L. 18/2020.
5. Per quanto detto, la riduzione/sospensione dell'attività lavorativa decorre dalla data del 12 marzo 2020 e seguirà per 9 settimane, fino al 13 maggio 2020 interessando la totalità dei lavoratori in forza aventi diritto (il cui dettaglio è indicato in allegato 1), così composta:
  - N. 6 quadri;
  - N. 644 impiegati;tutti già in forza alla data del 23 febbraio 2020.
6. La riduzione delle ore avverrà di norma su base settimanale, con modalità di astensione su intere giornate o intere settimane e sarà proporzionata al fabbisogno di prestazioni lavorative necessarie potendo arrivare sino alla sospensione totale a zero ore settimanali per i giorni in cui il punto vendita è chiuso a causa delle disposizioni della pubblica autorità, mentre ove vi è la possibilità di svolgimento dell'attività lavorativa, l'ammortizzatore sociale opererà a rotazione secondo l'effettivo fabbisogno lavorativo non astrattamente preventivabile in egual misura per tutti i punti vendita d'Italia e laddove possibile in base ad un principio di rotazione a parità di mansioni fungibili e in applicazione alle disposizioni normative a garanzia della sicurezza e della salute dei dipendenti previste anche nel Protocollo condiviso Covid-19 del 14 marzo 2020.
7. L'individuazione dei lavoratori da collocare in sospensione avverrà tenendo in considerazione le esigenze tecnico, organizzative e produttive aziendali e riguarderà la totalità dei lavoratori.
8. Ai sensi dell'art. 22, comma 6 del D.L. 18/2020 l'integrazione salariale avverrà con la modalità del pagamento diretto da parte dell'INPS. Al fine di evitare l'impatto sociale che la fruizione della cassa in deroga potrebbe determinare per eventuali ritardi nei tempi di pagamento da parte dell'INPS e per la decurtazione della retribuzione dovuta all'applicazione del massimale, per favorire la continuità di reddito a tutti i lavoratori e lavoratrici coinvolti nella sospensione o riduzione dell'orario viene promossa, come azione prioritaria, la richiesta dell'anticipazione sociale oggetto della convenzione sottoscritta il 30 marzo 2020, alla presenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tra l'Associazione Bancaria Italiana, le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.
9. Preso atto che con il cedolino paga di marzo 2020 ai lavoratori ed alle lavoratrici sospesi dal lavoro con intervento della CIGD per almeno 10 giorni lavorativi sono stati anticipati 4 ratei di 14 mensilità, l'Azienda mediante il cedolino paga del mese di aprile 2020 anticiperà in ogni caso a tutti i lavoratori e lavoratrici una somma pari ai residui ratei di 14^mensilità maturati e maturandi sino alla data del 30 giugno 2020 o a data anteriore nel caso dei contratti a tempo determinato aventi scadenza precedente.
10. Quanto anticipato nei mesi di marzo ed aprile 2020 a titolo di 14^mensilità verrà integralmente conguagliato in occasione della liquidazione della stessa con il cedolino del



mese di giugno 2020 o di mese precedente nel caso dei contratti a tempo determinato aventi scadenza precedente.

11. Durante il periodo di sospensione i lavoratori sospesi potranno essere richiamati al lavoro con un preavviso di 48 ore.
12. Le Parti, viste le misure restrittive volte ad evitare il contatto tra le persone e l'urgenza d'implementare quanto prima la prestazione del trattamento di integrazione salariale, convengono che la Società provvederà ad inviare singole comunicazioni ai lavoratori, indicando la modalità di riduzione/sospensione attraverso le mail aziendali e a richiedere la conferma di avvenuta ricezione al lavoratore con il medesimo strumento di comunicazione.
13. Le Parti concordano nel confrontarsi nuovamente in caso di ulteriore proroga delle disposizioni contenute nella normativa in premessa, al fine di monitorare gli effetti delle misure qui concordate e valutarne l'implementazione o la riduzione. Inoltre si danno atto che non potendo procedere in data odierna alla consultazione dei lavoratori, viene concordata con le OO.SS la facoltà di recuperare la consultazione anche tramite la convocazione di assemblee sindacali con tutti i lavoratori compatibilmente alle caratteristiche delle unità produttive in cui sono collocati e dell'attività svolta da Giunti al Punto S.p.a..
14. L'Azienda indicherà nel modello SR41 che presenterà all'INPS, al fine dell'accoglimento della domanda, il codice distintivo della stessa sigla sindacale unitamente a quello della specifica Categoria alla quale il lavoratore aderisce, al fine di dare continuità associativa .

Con la sottoscrizione del presente verbale tutte le Parti, confermando comunque a tutti gli effetti le precedenti intese intercorse, si danno atto di aver esperito e positivamente concluso con accordo la procedura di esame congiunto ai sensi dell'art. 22 del D.L. n. 18 del 17/3/2020.

Il presente verbale redatto nel corso della consultazione effettuata, viene scambiato tra le parti a mezzo email per le firme.


Allegati ut sopra

Letto confermato e sottoscritto.

L'AZIENDA



FILCAMS CGIL



FISASCAT CISL



UILTuCS



**Segue allegato 1: elenco lavoratori e sedi**